SENT. 24300/08
CRON. 18153/08
REP. 19776/08

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE CIVILE DI ROMA

SEZIONE FALLIMENTARE R. G. N. 54119/04

nella persona del Giudice Dott. Luisa De Renzis ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa civile di primo grado iscritta al n. 54119 del Ruolo Generale contenzioso dell' anno 2004 e vertente

TRA

FALLIMENTO [redacted] **S.r.l.**, in persona del curatore Avv. [redacted], elettivamente domiciliato in Roma, Lungotevere [redacted], presso lo studio dell'Avv. [redacted] che lo rappresenta e difende come da procura a margine dell'atto di citazione

Attore

CONTRO

E[redacted] S.p.A., in persona dell'Amministratore Delegato [redacted] elettivamente domiciliata in Roma, Via Carlo Mirabello n. 17, presso lo studio dell'Avv. Fulvio Zardo, che la rappresenta e difende, unitamente e disgiuntamente, con l'Avv. Giobbe Zardo come da procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta

Convenuta

Oggetto: Azione revocatoria ex art. 67 L.F.

Conclusioni: All'udienza del 18 giugno 2008 i procuratori delle parti precisavano le rispettive conclusioni che s'intendono riportate e trascritte.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto, notificato il 30.06.2004, il Curatore del Fallimento della [redacted] S.r.l. conveniva in giudizio la E[redacted] S.p.A. per sentir revocare o dichiarare inefficace, ai sensi dell'art. 67- comma 1 n- 2- L.F., o, in subordine, ai sensi degli artt. 2901 Cod. Civ. e 66 L.F., il pagamento della somma di € 2.687,83 con la conseguente condanna della convenuta alla restituzione dell'anzidetta somma.

Al riguardo la curatela del fallimento premetteva:

-che la società era stata dichiarata fallita con sentenza del Tribunale di Roma del 15.04.2003;

-che dalla documentazione in possesso della curatela era emerso che fino al dicembre 2000 la C[redacted], ancora *in bonis*, aveva ricevuti fatture passive per merce acquistata dalla I[redacted] (divenuta poi E[redacted]A S.p.A.)per l'importo complessivo di € 4.047,73;

-che risultava altresì, stante il già acclarato stato di dissesto della C[redacted], che la società creditrice aveva accettato a saldo e stralcio delle proprie pretese il pagamento dell'importo di € 2.687,83;

-che il pagamento, concordato transattivamente, era avvenuto a mezzo assegno bancario n. [redacted] tratto su MPS Agenzia 14 Roma inviato il 13 ottobre 2001 e pertanto con considerevole ritardo rispetto ai normali tempi di adempimento;

-che l'accettazione del pagamento in via transattiva da parte della società creditrice di un importo ben inferiore a quello dovuto, segnato dall'approssimarsi del conclamato stato di decozione e da ritardi nel pagamento, implicava necessariamente la conoscenza del grave stato di dissesto della C[redacted] e la consapevolezza che l'ultimo pagamento avrebbe arrecato pregiudizio ai creditori.

La convenuta costituendosi eccepiva l'infondatezza della domanda di parte attrice per insussistenza in fatto e in diritto della proposta azione revocatoria.

All'esito la causa, sulle conclusioni riportate in epigrafe, è stata trattenuta in decisione all'udienza del 18 giugno 2008.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. In via preliminare va disattesa l'eccezione proposta dalla convenuta riguardante la nullità dell'atto di citazione per incertezza dei requisiti previsti dall'art. 163 n. 3 e n. 4, in quanto da tale atto risultano delineati la *causa petendi* e il *petitum* e d'altro canto la convenuta ha potuto esercitare il suo diritto di difesa.

2.In punto di merito la domanda è infondata.

La curatela fallimentare a sostegno dell'azione revocatoria ex art. 67-1° comma- n. L.F. 2 si è limitato ad affermare che il pa-

gamento in questione per l'importo di € 2.678,83 è avvenuto per via di transazione, della quale non ha fornito alcuna prova ex art. 1967 Cod. Civ.

Né tale pagamento può essere revocato sotto il diverso profilo dell'art. 66 L.F. e dell'art. 2900 Cod. Civ., non essendo stati provati i relativi presupposti.

In particolare la curatela del fallimento non ha provato la sussistenza del requisito della consapevolezza da parte della società convenuta dell'insolvenza della società debitrice, poi fallita, non essendo emersi idonei elementi indiziari, tali non potendo considerare l'esistenza di un solo decreto ingiuntivo, il ritardo nel pagamento della fattura cui si riferisce il pagamento, l'esistenza di perdita nel bilancio del 2001, evidenziata quest'ultima soltanto successivamente all'avvenuto pagamento.

Le spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

PQM

Il Giudice, definitivamente decidendo nel regolare contraddittorio delle parti, ogni diversa eccezione e deduzione disattesa, così provvede:

a) rigetta la domanda proposta con atto notificato il 3.06.2004 dal Fallimento C[redacted] nei confronti della convenuta E[redacted] S.p.A.;

b) condanna l'attore fallimento al pagamento delle spese di giudizio, che liquida in € 1.817,00, di cui € 940,00 per onorari ed €

867,00 per diritti di procuratore, oltre IVA, CPA e spese generali.

Così deciso in Roma addì 28/11/2008 **Il Giudice**

(Dott.ssa Luisa De Renzis)

IL CANCELLIERE
Maria Antonietta Pastore

TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE DI CANCELLERIA
Depositato il 9-12-08
IL CANCELLIERE
(Maria Antonietta Pastore)